POSIZIONE COMUNE

del 25 giugno 1996

definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea e riguardante la preparazione della quarta conferenza di revisione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC)

(96/408/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

DEFINISCE LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La presente posizione comune si prefigge di consolidare l'osservanza del sistema internazionale di non proliferazione delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche promuovendo l'universalità della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) e la positiva conclusione dei negoziati miranti a potenziare la BTWC mediante un regime di verifica efficace e giuridicamente vincolante.

Articolo 2

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, durante la preparazione e in occasione della quarta conferenza di revisione della BTWC, gli Stati membri si adoperano per promuovere la realizzazione di progressi nei lavori del Gruppo ad hoc istituito dalla conferenza speciale delle parti aderenti alla BTWC (Ginevra, 19-30 settembre 1994) nell'intento di prendere in considerazione provvedimenti adeguati, comprese misure di verifica, e di redigere proposte per il potenziamento della convenzione, da includere in uno strumento giuridicamente vincolante da sottoporre all'esame degli Stati aderenti.

2. Pertanto, nell'ambito del Gruppo ad hoc e durante la conferenza di revisione, gli Stati membri cercano di raggiungere il miglior risultato possibile in materia di misure di verifica. In particolare, durante la conferenza di revisione, si adoperano ai fini:

— dell'approvazione dei principali risultati conseguiti fino a quel momento dal Gruppo ad hoc;

— di una decisione intesa ad intensificare i lavori del Gruppo ad hoc allo scopo di completare al più presto i negoziati su un protocollo di verifica BTWC prima di un'ulteriore conferenza speciale degli Stati parti della BTWC, che dovrà aver luogo non oltre la metà del 1998. A tale proposito dovrà essere considerevolmente aumentato il tempo assegnato ai lavori BTWC nel 1997 e nel 1998, a prescindere dalle altre priorità che figurano nell'agenda del disarmo internazionale.

Articolo 3

L'azione intrapresa a sostegno degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 comporta:

— iniziative della Presidenza, alle condizioni previste dall'articolo J.5, paragrafo 3 del trattato, nei confronti di Stati parti;

— iniziative della Presidenza, alle condizioni previste dall'articolo J.5, paragrafo 3 del trattato, nei confronti di Stati che non hanno ancora firmato la BTWC e di Stati che l'hanno firmata ma non ancora ratificata, per promuovere l'universalità di tale convenzione.

Articolo 4

La presente posizione comune entra in vigore alla data della sua adozione.

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO